

N. R.G. 7296/2018



## Tribunale Ordinario di Catania

**SEZIONE LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri,  
all'udienza del 10 settembre 2021 svolta ex art. 221 d.l. 34/20 conv. in l. 77/20 mediante il  
deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ha emesso la  
seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 7296/2018 R.G. e vertente

TRA

[REDACTED] nata a Modica il [REDACTED] vi residente in [REDACTED] 3, C.F.  
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava per  
procura in atti

**RICORRENTE**

E

**MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in  
persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ambito territoriale di Catania in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, Ambito territoriale di Como in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*, Ambito territoriale di Ragusa in persona del legale  
rappresentante *pro tempore*,

**CONTUMACE**

e nei confronti di



movimento richiesto pur vantando il punteggio di 67 punti, oltre al punteggio aggiuntivo di punti 6 per il comune di ricongiungimento (allegati 3-4 fascicolo di parte ricorrente).

Risulta altresì che i docenti con punteggio inferiore indicati nominativamente in ricorso ( [redacted] a, punti 15; [redacted] punti 26; [redacted] punti, 18; [redacted], punti 17; [redacted] punti 27; [redacted] punti 26; [redacted] punti 24; [redacted] ti 22; [redacted] a, punti 22; [redacted] punti 3; [redacted] punti 37), tutti partecipanti alla fase B3 della mobilità, siano stati trasferiti negli ambiti territoriali Sicilia 0023 e 0024 in provincia di Ragusa, indicati dalla ricorrente nella propria domanda.

Sulla base delle considerazioni che precedono, ai sensi degli artt. 1339, 1418 e 1419 c.c. e alla luce dell'art. 40, commi 1 e 3 *quinquies* del d.lgs. n. 165/2001, le contestate disposizioni del C.C.N.I. per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 devono essere disapplicate e va affermato, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il diritto della docente di ottenere il trasferimento richiesto presso l'ambito 0024 di Ragusa, prioritariamente indicato in domanda, sulla base del criterio del punteggio, o messo ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012.

Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti tenuto conto dei non univoci orientamenti della giurisprudenza di merito sulla questione controversa e delle previsioni della contrattazione collettiva.

**P. Q. M.**

Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da [redacted] con ricorso depositato in data 23 luglio 2018 nei confronti del **Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale di Catania** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale di Como** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **Ambito territoriale di Ragusa** in persona del legale rappresentante *pro tempore* e nei confronti dei docenti trasferiti nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/17,

uditi i procuratori delle parti costituite e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- dichiara la contumacia dell'amministrazione convenuta e dei docenti controinteressati;

- dichiara il diritto di [REDACTED] di ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, il trasferimento richiesto presso l'ambito 0024 di Ragusa sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Catania, 10 settembre 2021

il giudice del lavoro  
Dott.ssa Concetta Ruggeri





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**

Il Giudice del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Sonia Di Gesu, all'esito dell'udienza del giorno 30/9/2021 svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 221 co. 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con mod. dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, come da verbale redatto in pari data, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1844/19 R.G. promossa

**DA**

, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava, giusta procura in calce al ricorso;

*- ricorrente -*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione;**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale Provinciale di Catania;**

**Ambito Territoriale Provinciale di Pistoia;**

*- resistenti contumaci -*

**E NEI CONFRONTI DEGLI**

**Insegnanti di scuola primaria partecipanti alla mobilità 2016/2017 che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso nella provincia di Catania;**

*- controinteressati non costituiti -*

Oggetto: diritto al trasferimento nella procedura di mobilità del personale docente.



Previa disapplicazione del CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede l'accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012 nell'ambito delle operazioni di mobilità, dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata ad una scuola primaria su posto comune dell'Ambito Territoriale Sicilia 0009, e, per l'effetto, ordina al Ministero dell'Istruzione di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio ricompresa in tale Ambito, anche in soprannumero;

Dichiara irripetibili le spese di lite.

Catania, 30/9/2021

IL GIUDICE

dott.ssa Sonia Di Gesu





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SEZIONE II CIVILE - LAVORO**

Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 21.9.2021 svolta nelle forme di cui all'art. 221 co. 4 D.L. 34/2020, conv. con mod. dalla l. 77/2020, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1112/2021 R.G.L., avente a oggetto *procedura di mobilità*,

**PROMOSSA DA**

, con l'Avv. Vincenzo La Cava;

- Ricorrente -

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (Ambito Territoriale per la provincia di Milano e Ambito Territoriale per la provincia di Catania)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il funzionario delegato, *ex art. 417 bis c.p.c.*, dott.ssa Emanuela Lucia Romano;

- Resistenti -

**E NEI CONFRONTI DEI**

**docenti inseriti nella graduatoria nazionale della mobilità per la classe di concorso scuola primaria;**

- Controinteressati non costituiti -

\*\*\*\*\*

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1. Premessa.**

Con ricorso *ex art. 414 c.p.c.* depositato in data 25.2.2021, l'odierna ricorrente, premesso di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria, di essere stata assunta a tempo indeterminato in data 15.12.2015, di essere attualmente in servizio presso l'Istituto Comprensivo "IC Motta S. Anastasia", di avere partecipato alla fase C del piano

**dichiara** il diritto di parte ricorrente a ottenere, con decorrenza giuridica dall'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione della sede definitiva presso una istituzione scolastica dell'ambito territoriale della Sicilia 0010 sulla base del criterio del punteggio, omissis ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria del concorso di merito del 2012;

**condanna**, per l'effetto, l'amministrazione scolastica convenuta ad adottare ogni atto necessario ad assicurare alla ricorrente di fruire del diritto suddetto;

**compensa** le spese di lite;

**rigetta** la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

Catania, 21 settembre 2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

*dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto*

